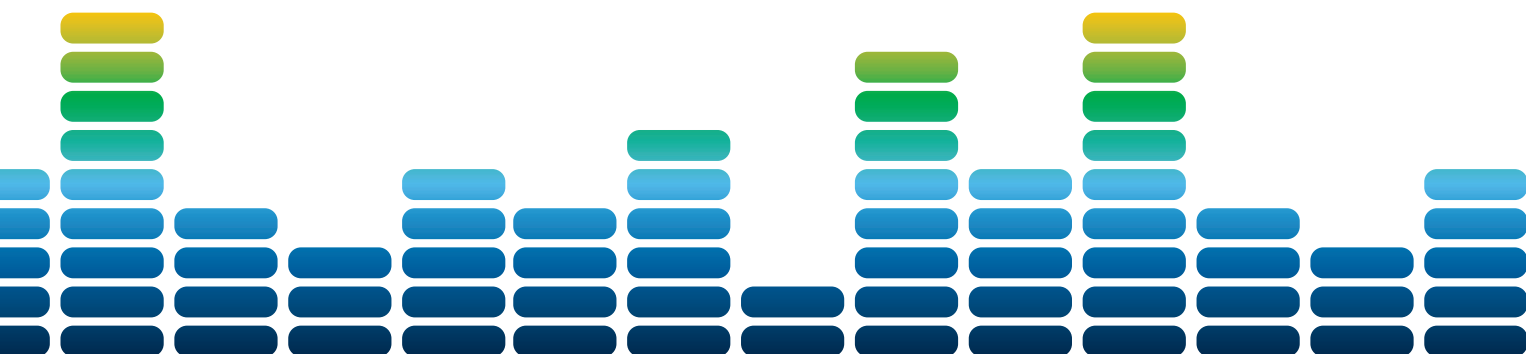


Documento tecnico di indirizzo sull'integrazione procedurale VAS-VInCA



CReIAMO PA

Per un cambiamento sostenibile

Titolo	Documento tecnico sull'integrazione procedurale VAS-VInCA e VIA-VInCA
Autore	Unità Tecnica Specialistica del Progetto CReAMO PA - Linea di intervento LQS1
Oggetto	Integrazione procedurale VAS-VInCA e VIA-VInCA
Argomenti	VAS-VInCA-VIA
Parole chiave	Integrazione procedurale
Thesaurus	GEMET - Themes, versione 4.1.3, 28 Gennaio 2019
Descrizione	Integrazione procedurale VAS-VInCA
Responsabile pubblicazione	Unità Tecnica Specialistica del Progetto CReAMO PA - Linea di intervento LQS1
Contributi	Regioni e Province Autonome
Data stesura	
Date aggiornamento	
Versione	1
Tipo	Documento testuale
Formato dei dati	PDF
Nome e versione del software	Adobe Acrobat
Identificatore	-
Origine	-
Lingua dei dati	ITA
Riferimenti/Relazioni	-
Commenti	-
Copertura	-
Diritti	Accesso libero
Dimensione	
Lingua del metadato	ITA
Responsabile del metadato	Unità Tecnica Specialistica del Progetto CReAMO PA - Linea di intervento LQS1

SI RINGRAZIANO PER I CONTRIBUTI FORNITI

- Regione Abruzzo: Dipartimento Territorio – Ambiente Dpc002 - Ufficio Supporto Tecnico Amministrativo per il Paesaggio e l'Ambiente e Servizio Valutazioni Ambientali;
- Regione Emilia-Romagna: Direzione Cura Generale del Territorio e dell'Ambiente - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni;
- Regione Friuli Venezia Giulia Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Servizio valutazioni ambientali;
- Regione Lazio: Area Valutazione di Impatto Ambientale - Struttura Superiore Direzione Regionale Ambiente
- Regione Liguria: Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti Vicedirezione Territorio;
- Regione Lombardia: Struttura Giuridico per il Territorio e VAS e Direzione Generale Territorio e Protezione Civile - Struttura Natura e Biodiversità UO: Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente;
- Regione Marche: “Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” e “Settore Territori interni, parchi e rete ecologica regionale”;
- Regione Molise: Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali;
- Regione Piemonte: Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, Copianificazione Urbanistica Area Nord Ovest, Direzione Ambiente, Energia e Territorio;
- Regione Toscana: Valutazione Ambientale Strategica, Struttura: Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale;
- Regione Umbria: Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità Ambientale.

SOMMARIO

PREFAZIONE	4
ACRONIMI E DEFINIZIONI	5
1. INTRODUZIONE	6
1.1 FINALITÀ E STRUTTURA DEL DOCUMENTO.....	6
1.2 METODOLOGIA, STRUMENTI DEL DOCUMENTO	7
2. RELAZIONE TRA PIANI/PROGRAMMI E LA RETE NATURA 2000: INTEGRAZIONE VAS E VINCA.....	9
2.1 RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA E DEGLI INDIRIZZI EUROPEI	9
2.2 RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA E DEGLI INDIRIZZI NAZIONALI	10
2.3 RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA, DEGLI INDIRIZZI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME.....	14
3 CRITICITÀ PROCEDURALI E POSSIBILI SOLUZIONI	16
3.1 CRITICITÀ INERENTI ALL'INTEGRAZIONE PROCEDURALE VAS-VINCA	16
3.2 CRITICITÀ TECNICHE E POSSIBILI SOLUZIONI	17

Prefazione

Il presente documento è stato predisposto nell'ambito delle attività della Linea di intervento LQS1 del Progetto CReIAMO PA dedicata alle Valutazioni Ambientali, VAS e VIA, sotto il coordinamento della Direzione generale valutazioni ambientali (VA) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), ed è finalizzato ad un'analisi ragionata sull'integrazione procedurale VAS-VInCA.

Il documento è stato predisposto dall'Unità Tecnico Specialistica della Linea di intervento LQS1 sulla base della ricognizione della documentazione giuridica e tecnica di livello europeo, nazionale e regionale e in virtù del contributo fornito regioni e province autonome.

La possibilità di disporre di strumenti di supporto alle attività delle autorità competenti in materia di VAS e dei proponenti rappresenta un'importante opportunità per garantire un'omogenea applicazione della disciplina di VAS sul territorio nazionale: tale obiettivo è perseguito dal Progetto CReIAMO PA attraverso la pubblicazione del presente documento di indirizzo che, sebbene non vincolante, può rappresentare un valido strumento orientativo.

arch. Gianluigi Nocco
Direttore Generale valutazioni ambientali
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Acronimi e definizioni

Direttiva Habitat	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
Direttiva Uccelli	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Direttiva VAS	Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
DVA	Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
LLGG Nazionali VInCA	Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate Con Intesa del 28.11.2019 ai sensi ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n. 303 del 28.12.2019)
MASE	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Progetto CReIAMO PA	Competenze e Reti per l'Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA – PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020
P/P/P/I/A	Piani, Programmi, Progetti, Interventi, Attività
UE	Unione Europea
UTS	Unità Tecnica Specialistica del Progetto CReIAMO PA - Linea di intervento LQS1 "Valutazioni ambientali Azioni per il miglioramento dell'efficacia dei processi di VAS e di VIA relativi a programmi, piani e progetti"
VIA	Valutazione di Impatto Ambientale
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VInCA	Valutazione di Incidenza Ambientale

1. INTRODUZIONE

1.1 Finalità e struttura del documento

Il presente documento rappresenta uno dei prodotti del Progetto CReIAMO PA – previsto nell’ambito dell’attività progettuale AQS1.2 “Integrazione procedurale” della Linea di intervento LQS1 “Valutazioni ambientali Azioni per il miglioramento dell’efficacia dei processi di VAS e di VIA relativi a programmi, piani e progetti”.

Nel corso dei vari incontri tecnici e scambi di esperienze svolti con diverse Regioni e Province autonome è stato proposto dall’UTS di redigere due documenti tecnici condivisi sull’integrazione procedurale VIA-VInCA e VAS-VInCA. Per la VAS l’idea è quella di aggiornare le Linee Guida VAS-VInCA 2011 del MATTM, tenendo in considerazione anche le Linee Guida Nazionali VInCA pubblicate nella Gazzetta del 28 dicembre 2019.

L’esigenza nasce da numerosi quesiti e richieste di chiarimenti sul campo di applicazione dell’integrazione procedurale con la VInCA in ambito VAS.

Una disomogenea applicazione della disciplina VAS nel territorio nazionale comporta possibili significative problematiche e criticità a livello giuridico (contenziosi europei e nazionali) e procedurale (differenti adempimenti e relativi oneri amministrativi per le imprese e per le pubbliche amministrazioni).

Oltre a quanto sopra, l’individuazione di criteri omogenei per normalizzare a livello nazionale le procedure integrate VAS-VInCA appare opportuna in ragione dei seguenti elementi in comune, sia sotto il profilo giuridico che tecnico:

- Prevenire eventuali contenziosi europei (EU Pilot,...);
- Garantire una continuità (longitudinale e areale), che travalica i confini amministrativi regionali e delle province autonome e che richiede una logica di gestione e di tutela a scala nazionale.

Il documento rappresenta uno strumento di indirizzo destinato a supportare sia le autorità competenti che i proponenti, nella corretta applicazione della disciplina della VAS e della VInCA, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a quelle Regioni/Province Autonome che non dispongono di specifiche regolamentazioni in materia. Non assume pertanto carattere vincolante (le vigenti discipline europea e nazionale rappresentano gli unici strumenti giuridicamente vincolanti) ma rappresenta il frutto della collaborazione tecnica tra l’UTS del Progetto CReIAMO PA e gli stakeholder (Regioni e Province Autonome).

Nel Capitolo 1 viene descritta la metodologia e gli strumenti adottati per la predisposizione del presente documento e vengono esposte le tematiche e gli argomenti discussi durante gli incontri telematici svolti con le Regioni, Province Autonome e Enti competenti.

I primi tre paragrafi del Capitolo 2 sono dedicati alla relazione tra piani e la Rete Natura 2000 riguardo l’integrazione la VAS e la VInCA; comprendono l’analisi della normativa di settore e gli atti di indirizzo sia a livello Europeo che Nazionale e anche i riferimenti Regionali e delle Province autonome, con le leggi e atti ufficiali adottati dalle Regioni/ Province autonome in merito alle integrazioni VAS-VInCA.

Inoltre, nel paragrafo 2.4 vengono riportati i questionari redatti dalle Regioni riguardo l’integrazione procedurale da cui sono state estrapolate e analizzate le criticità.

Infine, nel 2.5 vengono esposte le proposte per superare le sopra citate criticità relative all’integrazione procedurale VAS-VInCA.

1.2 Metodologia, strumenti del documento

La *roadmap* per la predisposizione del documento ha visto le seguenti tappe principali:

- Il 2 febbraio 2021 si è svolto un incontro tecnico (in videoconferenza) con regione Marche, regione Sardegna e ARPAM (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche), durante il quale è stata svolta la condivisione dell'analisi della specifica normativa regionale, sia delle Marche sia della Sardegna, in merito all'integrazione dei procedimenti, con l'evidenza delle principali discrasie con la normativa nazionale e la condivisione delle principali criticità emerse soprattutto in caso di assoggettabilità VIA e ai rapporti con lo screening VInCA e in merito all'Assoggettabilità VAS-VInCA;
- Il 15 aprile 2021 si è svolto uno scambio di esperienze tra regione Emilia-Romagna e regione Puglia, durante il quale si è discusso delle principali criticità emerse soprattutto in caso di assoggettabilità VIA e ai rapporti la VInCA (Screening e Valutazione Appropriata);
- Il 13 luglio 2021 si è svolto uno scambio d'esperienze con la regione Lombardia e la regione Piemonte sono state trattate le tematiche riguardanti le principali criticità riscontrate a livello regionale in merito all'integrazione dei procedimenti e in particolare sulle procedure VAS integrate con le verifiche di Assoggettabilità di VIA e sono state condivise le prassi adottate, sempre in merito all'integrazione dei procedimenti VIA-VInCA e VAS-VInCA, da entrambe le regioni.
- Il 10 settembre 2021 è stata avviata un'attività ricognitiva che ha coinvolto i settori VIA e VAS delle Regioni e le Province Autonome attraverso la trasmissione di due questionari VAS – VincA, VIA - VInCA;

Questionario sottoposto alle Regioni riguardo le procedure integrate VAS-VincA

1. Quali sono le principali criticità procedurali riscontrate nell'ambito delle procedure integrate VAS-VInCA?
2. Quali sono le principali criticità tecniche riscontrate nell'ambito delle procedure integrate VAS-VInCA?
3. Se e con quali criteri/metodologie è stato possibile superarle, anche in relazione alle novità introdotte dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza?
4. Sono stati adottati regolamenti e/o delibere e/o atti di indirizzo specifici in materia di integrazione VAS-VInCA?
5. Sono state ufficialmente recepite le LLGG nazionali VInCA?
6. Esistono casi di studio e buone pratiche di integrazione VAS-VInCA da condividere nell'ambito del documento di indirizzo?
7. Le Autorità procedenti e le Autorità competenti, sia in materia di VAS sia in materia di VInCA, utilizzano il documento "VAS – Valutazione di Incidenza. Proposta per l'integrazione dei contenuti" (MATTM, MIBAC, ISPRA, Regioni, Province Autonome, 2011) [LLGG MATTM VAS-VInCA]?
8. In caso affermativo, indicare in che modo le LLGG MATTM VAS-VInCA sono risultate utili

Questionario sottoposto alle Regioni riguardo le procedure integrate VIA-VInCA

- 1. Quali sono le principali criticità procedurali riscontrate nell'ambito delle procedure integrate VIA-VInCA?**
- 2. Quali sono le principali criticità tecniche riscontrate nell'ambito delle procedure integrate VIA-VInCA?**
- 3. Se e con quali criteri/metodologie è stato possibile superarle, anche in relazione alle novità introdotte dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza?**
- 4. Sono stati adottati regolamenti e/o delibere e/o atti di indirizzo specifici in materia di integrazione VIA-VInCA?**
- 5. Sono state ufficialmente recepite le LLGG nazionali VInCA?**
- 6. Esistono casi di studio e buone pratiche di integrazione VIA-VInCA da condividere nell'ambito del documento di indirizzo?**

I questionari sono stati predisposti per ottenere informazioni in merito alle criticità procedurali, criticità tecniche ed eventuali criteri/metodologie adottate per superarli e se, eventualmente, sono stati adottati regolamenti e/o delibere e/o atti di indirizzo specifici in materia di integrazione VAS-VInCA e VIA-VInCA; informazioni sul recepimento ufficiale delle LLGG nazionali VInCA e casi di buone pratiche di integrazione sia in materia di VAS-VInCA che di VIA-VInCA; e solo per la VAS è stata effettuata una ricognizione per quanto riguarda l'utilizzo delle LLGG MATTM VAS VInCA del 2011.

- Il 27 ottobre 2021 incontro tecnico regione Abruzzo, regione Friuli-Venezia Giulia, PNALM (Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise), PNM (Parco Nazionale Maiella) riguardo le criticità riscontrate a livello regionale, sia in Abruzzo sia in Friuli-Venezia Giulia, in merito all'integrazione dei procedimenti ed in particolare sulle procedure di verifiche di assoggettabilità VAS integrate con lo screening di VInCA e in particolare sulle tempistiche delle varie fasi procedurali e condivisione delle prassi adottate
- Il 13 dicembre 2021 nel corso del workshop con le Regioni e le Province Autonome d'Italia, svoltosi in videoconferenza, si è condivisa la struttura del documento e approfondito temi specifici legati a criticità e alle relative soluzioni
- il 23 febbraio 2022 incontro tecnico con le Regioni Campania e Veneto, basato sul confronto delle esperienze sull'integrazione procedurale, delle competenze e delle conoscenze e per favorire l'integrazione e il coordinamento dei diversi soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione ambientale VINCA VAS e VIA. Il confronto e il dibattito si è incentrato soprattutto sullo stato dell'arte, sulle criticità e sui punti di forza dell'integrazione procedurale, si è condivisa la struttura del documento e approfondito temi specifici legati a criticità e alle relative soluzioni.
- 23 marzo 2022 durante il workshop tenutosi in videoconferenza con la Regione Siciliana e il CTS (comitato tecnico scientifico) della Regione Siciliana si è discusso riguardo gli obiettivi e finalità dell'attività sull'integrazione dei procedimenti di valutazione ambientale VIA-VAS-VINCA. Si sono condivise le esperienze riguardo l'Integrazione VIA-VInCA in Regione Siciliana e illustrato il recepimento regionale delle Linee Guida Nazionali VInCA; si è quindi condivisa la struttura del documento condiviso e approfondito temi specifici legati a criticità e alle relative soluzioni
- 18 maggio 2022 durante lo svolgimento dello Scambio di esperienze con le Regioni Abruzzo, Marche e Piemonte si è condivisa la struttura del documento, approfondito i temi specifici legati alle criticità e alle relative soluzioni e discusso riguardo gli obiettivi e finalità dell'attività sull'integrazione dei procedimenti di valutazione ambientale VIA-VInCA e VAS-VINCA.
- 20 ottobre 2022 durante il workshop tenutosi in videoconferenza con le Regioni, le Province autonome e i Parchi nazionali si è discusso e condiviso sullo stato di avanzamento dei documenti. Le regioni Puglia, Liguria e Lazio hanno illustrato le loro esperienze riguardo l'Integrazione VIA-VInCA e VAS-VInCA; si è

quindi approfondito il tema sulle criticità dei diversi approcci metodologici tra la VAS e la VInCA e infine sulla possibilità di utilizzare metodiche di analisi territoriali come le Mappe della sensibilità.

2. RELAZIONE TRA PIANI/PROGRAMMI E LA RETE NATURA 2000: INTEGRAZIONE VAS E VINCA

2.1 Ricognizione della normativa e degli indirizzi europei

La Valutazione di Incidenza Ambientale (d'ora in avanti "VInCA") trova il suo principale fondamento normativo in ambito eurounitario.

In particolare, l'istituto è disciplinato nell'ambito della Direttiva 92/43/CEE (d'ora in avanti Direttiva Habitat), che tramite l'articolo 6 definisce il quadro generale per la conservazione e la gestione dei siti che costituiscono la rete Natura 2000.

Nell'ambito di tale quadro assume un ruolo determinante la VInCA, che rappresenta lo strumento necessario per contemperare le esigenze di sviluppo locale e la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000. Infatti, ai sensi del par. 3, del sopra menzionato art. 6: *«Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica»*.

Si tratta pertanto di una valutazione ambientale, il cui obiettivo è chiaramente definito nell'ambito della garanzia di conservazione dei siti che costituiscono la rete Natura 2000.

Ai fini del presente documento è necessario interrogarsi sulle ipotesi in cui tale valutazione abbia ad oggetto piani o programmi che sono contestualmente soggetti ad un ulteriore tipo di valutazione ambientale: la VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

La VAS è disciplinata a livello eurounitario dalla Direttiva 2001/42/CE (d'ora in avanti "Direttiva VAS"), ed è un istituto finalizzato a sottoporre a valutazione ambientale i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente.

Tra questi, ai sensi dell'art. 3.2, lett. b): *«viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi, [...] per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE»*.

Pertanto, è la Direttiva stessa ad imporre una valutazione ambientale in tutti i casi in cui i piani e programmi possano avere effetti sui siti Natura 2000.

In termini simili a quanto disposto in materia di VIA, poi, all'art. 11.2 è specificato che: *«Per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione»*.

Come specificato nella Direttiva VAS, e come desumibile in altri documenti della Commissione in materia di valutazioni ambientali, le due valutazioni possono essere oggetto di una procedura "comune" o di una procedura "coordinata". La differenza tra le due ipotesi risiede nella circostanza che nella procedura "comune" vi è un'unica valutazione ambientale, che comprende dunque sia la VAS che la VInCA, e di conseguenza vi è un unico "Rapporto di valutazione ambientale" presentato dal proponente comprendente

tutte le informazioni e le conclusioni necessarie e riguardare le caratteristiche specifiche di ciascuna valutazione ambientale da effettuare in relazione al progetto.

Nella procedura “coordinata”, invece, vi sono due valutazioni differenti, coordinate però da un'autorità competente, in tal caso anche il “rapporto di valutazione ambientale” diverge per le due valutazioni, anche se può poi rappresentare un unico documento, o comunque può esservi un coordinamento tra i relativi contenuti.

In tal senso si segnala l'avvenuta adozione della Comunicazione della Commissione Europea recante “Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'art. 6, paragrafi 3 e 4, della Direttiva Habitat 92/43/CEE” C (2021), 6913.

In tal sede la Commissione ribadisce che: *«L'opportuna valutazione [n.d.r. VINCA] si applica tanto ai progetti quanto ai piani. Può essere coordinata con o integrata in altre valutazioni ambientali, quali la VIA per i progetti, la VAS per piani e programmi».*

Nella medesima Comunicazione, poi, la Commissione europea sembra presupporre che il tipo di procedimento preferibile sia, anche con riferimento alla VAS, quello “comune” o “integrato”, affermando infatti che *«il promotore del piano o del progetto presenta di solito una relazione sull'opportuna valutazione all'autorità competente per il controllo»* (punto 3.2).

Pertanto, la Commissione considera un'ipotesi nella quale l'autorità competente è quella competente in materia di VAS, e il rapporto ambientale contenga anche gli elementi necessari alla VINCA.

La Commissione, tuttavia, non esclude un'ipotesi differente, chiarendo anzi che: *«Un'opportuna valutazione [n.d.r. VINCA] può essere riportata all'interno della relazione VIA o VAS o in una relazione distinta. In entrambi i casi, le informazioni e le conclusioni pertinenti dell'opportuna valutazione devono essere distinguibili e differenziate da quelle della VIA o della VAS. Ciò è necessario dato che vi sono diverse distinzioni importanti tra la VIA/VAS e le procedure di opportuna valutazione [n.d.r. VINCA]».*

2.2 Ricognizione della normativa e degli indirizzi nazionali

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)

Coordinamento delle procedure di VAS e Valutazione di incidenza nell'ordinamento interno

Nell'ambito della disciplina interna, come noto, la disciplina VINCA è stata recepita tramite dal D.P.R. 357/1997.

A differenza di quanto previsto con riferimento alla VIA, non si rinvencono in tal sede disposizioni di coordinamento con la disciplina VAS, che infatti è stata introdotta nell'ordinamento in tempi molto successivi rispetto alla disciplina VINCA.

Anche con riferimento alla VAS, invece, la disposizione di coordinamento è l'art. 10, D.lgs. 152/2006, rubricato “*Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale*”, che prevede:

*«La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, **il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale** contengono gli **elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997** e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale».*

A livello di diritto interno, pertanto, l'integrazione della VInCA nella VAS perde la propria natura facoltativa e diventa obbligatoria.

La scelta del legislatore, anche in questo caso, concerne l'ipotesi più invasiva e cioè quella della procedura "comune", che implica dunque un'unica valutazione e un unico "rapporto di valutazione ambientale".

Infatti, sebbene l'art. 10 sia rubricato con il termine "coordinamento", il comma 3 disciplina le modalità con cui la VInCA deve essere "integrata" nelle procedure di VAS, come chiaramente esplicitato nella formulazione della disposizione che prevede che queste ultime "comprendono", ovvero includono nelle rispettive procedure quella di VInCA.

Il procedimento "prevalente", in questo caso, è rappresentato dalla VAS, ed è pertanto condotto dall'autorità competente al rilascio di tale titolo, e strutturato in base alla disciplina procedimentale corrispondente. Tuttavia, nell'ambito di tale procedimento è "compresa", ovvero integrata, la VInCA.

Non appare, invece, contemplata l'ipotesi della verifica di assoggettabilità a VAS, sia nominalmente: si fa riferimento unicamente alla VAS, sia in termini di documenti: si fa riferimento unicamente al rapporto ambientale, non essendo menzionato il rapporto preliminare ambientale.

Tuttavia, è ampiamente auspicabile una interpretazione estensiva della disposizione art.10 comma 3 al fine di garantire l'effetto utile della Direttiva e massimizzare la tutela ambientale ritenendo implicitamente incluso nella VAS anche la verifica di assoggettabilità.

Pertanto, si ritiene da effettuare l'integrazione della VInCA anche nella verifica di assoggettabilità a VAS.

D.P.R. 357/97, come modificato e integrato dal D.P.R. 120/2003 - Articolo 5 "Valutazione di Incidenza"

Comma 7.

La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

Comma 8.

La Direttiva Habitat non contiene un obbligo esplicito di chiedere il parere dell'OPINIONE PUBBLICA quando si autorizzano piano o progetti soggetti a un'opportuna valutazione. Secondo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 3 (DIR 92/43/CEE), occorre farlo solo «se del caso» anche se, come indicato al par. "4.2. Consultazione e partecipazione del pubblico" Comunicazione della Commissione europea 2016/C 273/01 è consigliabile coinvolgere il pubblico dall'inizio della procedura, così da garantirne una migliore qualità della partecipazione.

La consultazione del pubblico è un elemento essenziale dalla Direttiva VAS (DIR 2001/42/CE) (art. 6), di conseguenza, nei casi in cui la valutazione prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, è coordinata con la valutazione a norma di questa direttiva, è necessaria la consultazione del pubblico in linea con quanto disposto dalla stessa.

Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) 28/12/2019

par. 1.10 La Valutazione di Incidenza integrata nei procedimenti di VIA e VAS

La valutazione degli effetti su habitat e specie di interesse comunitario tutelati delle Direttive Habitat ed Uccelli è uno degli elementi cardine delle procedure di Valutazione Ambientale (VAS e VIA) disciplinate dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006. Per tale ragione la definizione di *valutazione di incidenza* è stata

inserita dal D. Lgs. 104/2017 all'art. 5, comma 1, lett. b-ter), del D. Lgs. 152/2006, come: "procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso". Il D.Lgs. 104/2017, modificando ed integrando anche l'art. 5 comma 1, lettera c), del D.Lgs.152/2006, ha altresì specificato che *per impatti ambientali si intendono gli effetti significativi*, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, su diversi fattori. Tra questi è inclusa la "**biodiversità**", con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della Direttiva 92/43/CEE «Habitat» e della Direttiva 2009/147/CE «Uccelli».

par. 2.8 Lo screening di incidenza nelle procedure di VIA e VAS

Tale paragrafo evidenzia, tra l'altro, che l'esito della procedura di Valutazione d'Incidenza è vincolante; infatti, "lo screening di incidenza (Livello I) nelle procedure di VAS riporta l'obbligo di sottoporre un determinato piano a VAS se ricorrono, per tale piano/programma, i presupposti perché lo si debba sottoporre a valutazione d'incidenza appropriata (Livello II) - ai sensi della Direttiva Habitat".

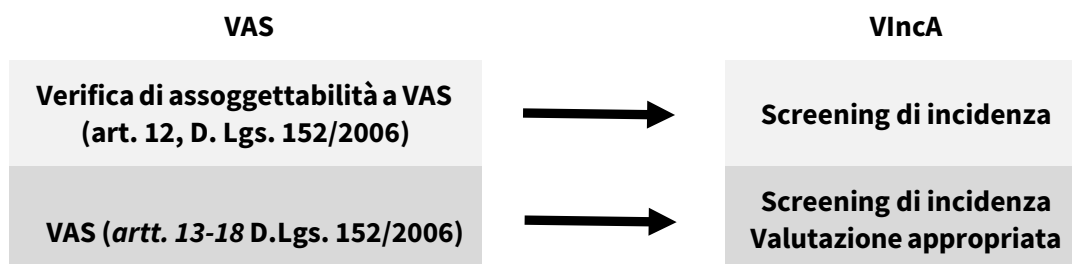
Pertanto, la verifica della sussistenza di possibili impatti sui siti della rete Natura 2000 (esito negativo dello screening di incidenza) effettuata in fase di verifica di assoggettabilità a VAS, determina il successivo assoggettamento dello stesso a Valutazione di Incidenza appropriata e a VAS".

ELEMENTI DI ATTENZIONE

Rapporti tra le due procedure di Verifica di Assoggettabilità a VAS e screening VINCA

Gli esiti dello screening VINCA influenzano e condizionano lo screening VAS; infatti, se lo screening VINCA è negativo non è possibile escludere il P/P dalla VAS ed è necessario procedere ad una valutazione appropriata (studio di incidenza).

Nel caso in cui il proponente non riesce ad escludere incidenze negative, anche solo potenziali, può decidere autonomamente di effettuare direttamente una valutazione appropriata nelle procedure di VAS.



Esiti screening VINCA: VINCOLANTI

Cap. 2.8 LLGG Nazionale VINCA (screening di incidenza): *se in base agli elementi forniti non è possibile escludere incidenze negative sul Sito Natura 2000, si avvia il Livello II (Valutazione Appropriata) con la redazione dello Studio di Incidenza, integrato con il Rapporto ambientale (VAS).*

La concreta applicabilità della disciplina VInCA ai Piani sottoposti a VAS

L'applicazione pratica della disciplina in materia di VInCA in coordinamento con la disciplina VAS determina in alcuni casi delle perplessità legate al rigoroso formalismo che la caratterizza.

In particolare, in virtù della prassi applicativa ad oggi prevalente, tutti i piani, di qualsiasi tipo, sono soggetti a VInCA.

Tale ipotesi applicativa deriva dalla formulazione della disposizione italiana a riguardo, e cioè l'art. 5, commi 1 e 2, D.P.R. 357/1997 che recitano:

«Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

*2. I proponenti di **piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti**, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito [...].»*

La formulazione sembra finalizzata ad includere ogni tipo di piani, essendo inclusi sia i piani a valenza territoriale e urbanistica (terminologia ormai desueta), sia i piani di settore.

Ne consegue, pertanto, che tutti tali piani sono altresì soggetti a VAS, in considerazione della circostanza che deve effettuarsi la VAS per tutti i piani e programmi: *«per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357»* (art. 6, comma 2, lett. b, D.lgs. 152/2006).

Ciò comporta in alcuni casi una concreta difficoltà nell'effettuare la VInCA, con riferimento soprattutto a piani (come ad esempio, di recente, il Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti) che non presentano alcun riferimento localizzativo o considerazioni territoriali specifiche, demandando ogni scelta al livello successivo della pianificazione, sede in cui parrebbe essere più efficace una valutazione appropriata.

Ciò ha portato numerose amministrazioni ad interrogarsi sull'eventualità di individuare modalità applicative differenti della disciplina VInCA con riferimento ai piani che sembrano non poter avere alcuna incidenza sui siti.

Sul punto, ferma la legittimità dell'interpretazione formalistica ad oggi invalsa, che è confortata dal tenore letterale dell'art. 5, commi 1 e 2 del D.P.R. 357/1997, è possibile ipotizzare un'alternativa ipotesi ermeneutica, che faccia maggiormente leva sul testo della Direttiva VInCA.

Ai sensi della Direttiva 92/43/CE, infatti, la VInCA è richiesta per: *«Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma **che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito**».*

Pertanto, la formulazione della Direttiva sembra presupporre una preventiva valutazione circa la possibilità che quel piano possa avere incidenze significative sul sito.

Su tali basi sembrerebbe ipotizzabile una modalità applicativa della VInCA che si sostanzi in una verifica preventiva "caso per caso" sull'effettiva possibilità che il piano abbia incidenze negative sul sito, percorrendo dunque un *iter* procedimentale più snello, che dovrebbe concludersi con un provvedimento rigorosamente motivato circa i successivi, ed eventuali, passaggi valutativi.

Si tratta di una mera ipotesi interpretativa – per quanto noto – mai sottoposta al vaglio del Giudice amministrativo, che ben potrebbe tuttavia contestarne la validità, confermando al contrario la prassi formalistica finora predominante.

Perché tale soluzione di semplificazione possa trovare attuazione, sembra senz'altro preferibile un intervento del legislatore, che possa *de iure condendo* introdurre una formulazione normativa più aderente a quella della Direttiva VInCA.

2.3 Ricognizione della normativa, degli indirizzi delle Regioni e Province Autonome

Si riporta nella tabella di seguito una sintesi delle DGR e LR riguardanti i recepimenti regionali delle “Linee Guida Nazionali per La Valutazione Di Incidenza (VInCA) (Direttiva 92/43/Cee "Habitat" art. 6, Paragrafi 3 e 4) pubblicate il 28 dicembre 2019.

Dalla ricognizione delle normative regionali è risultato che la quasi totalità delle regioni/province autonome hanno recepito le LLGG Naz. VInCA.

Regione – Province autonome	Disposizioni delle Regioni e Province Autonome sull'integrazione procedurale VAS-VInCA, recepimenti regionali LLGG Naz. VInCA del 28 dicembre 2019
Abruzzo	DGR n. 860 del 22 dicembre 2021 della Regione Abruzzo - Intesa Stato-Regioni-Province autonome 28 novembre 2019. DPR n. 357/97. L.R. n. 7/2020. Adozione delle “Linee Guida regionali per la Valutazione di Incidenza”, quale recepimento delle Linee Guida nazionali e contestuale revoca delle Linee Guida per la Relazione della Valutazione di Incidenza di cui all'ALLEGATO C del documento “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali” approvate con DGR n. ° 119/2002 – BUR n° 73 Speciale del 14.06.2002 e successive modifiche e integrazioni nel Testo Coordinato.
Basilicata	DGR n. 473 del 11/06/2021
Bolzano (Provincia autonoma di)	Deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 1153 del 28 dicembre 2021 - Adeguamento alle Linee guida nazionali della documentazione per la Valutazione di Incidenza nei siti Natura 2000
Calabria	Deliberazione n. 65 della seduta del 28 febbraio 2022, Presa atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT".
Campania	Delibera della Giunta Regionale n. 280 del 30/06/2021: Recepimento delle “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA)- Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” Art. 6, paragrafi 3 e 4. Aggiornamento delle “Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania”. DGR n. 207 del 28/04/2020 abrogazione Reg.to Reg. 1/2010
Friuli Venezia Giulia	DGR 1183 del 5 agosto 2022 “Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza conseguenti al recepimento delle “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) – Direttiva 92/43/CEE Habitat articolo 6, paragrafi 3 e 4”
Lazio	DGR 938 del 27 ottobre 2022. Recepimento delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza e disposizioni di carattere interpretativo, dispositivo e tecnico - operativo procedurale finalizzate a rendere omogenea a livello regionale l'attuazione dell'art. 6, par. 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e dell'art. 5 del DPR n. 357/97 e s.m.i..
Liguria	DGR n. 211 del 19/03/2021 Legge regionale n. 28/2009. Recepimento delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza e modifica della D.G.R. n. 30/2013. Approvazione del nuovo modello di scheda proponente per screening di incidenza.
Lombardia	-Deliberazione n° XI/4488 29/03/2021 Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della Valutazione di Incidenza per il recepimento linee guida nazionali oggetto dell'intesa

	sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Allegato B alla D.G.R. 4488/2021: preavalutazione di incidenza per alcune tipologie di interventi, piani o attività Allegato C alla D.G.R. 448/2021: Modalità per la verifica di corrispondenza alla preavalutazione regionale Allegato D alla D.G.R. 4488/2021: Condizioni d'obbligo; e aggiornamento DGR XI/5523 DEL 16/11/2021 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano", pubblicata sul BURL n. 14 del 7/4/2021.
Marche	Delibera della giunta regionale N 1661 del 30/12/2020: Intesa Stato- Regioni- Province autonome 28 Novembre 2019. DPR n. 357/97. L.R. n.6/2207. Adozione delle Linee guida regionali per la Valutazione di Incidenza quale recepimento delle Linee guida Nazionali
Molise	Delibera della giunta Regionale Seduta del 13/09/2021 n. 304: Recepimento delle linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) – Direttiva N. 92/43/CEE "Habitat" Art. 6, par. 3 e 4, Approvazione direttiva.
Puglia	DGR n. 1515 del 27 settembre 2021, "Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza - Recepimento Linee guida nazionali in materia di Vinca - Modifiche ed integrazioni alla D.G.R 304/2006
Sardegna	Deliberazione n. 30/54 del 30.09.2022, la Giunta regionale della Regione Sardegna ha approvato le nuove Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) e i relativi allegati, in recepimento delle Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (GU Serie Generale n. 303 del 28.12.2019).
Sicilia	D.A. n. 036/GAB del 14/02/2022
Toscana	DGR n. 13 del 10 gennaio 2022 della Regione Toscana "Atto di indirizzo e coordinamento per l'armonizzazione e la semplificazione dei procedimenti relativi alla valutazione di incidenza in recepimento delle Linee guida nazionali".
Umbria	DGR 360/21 Recepimento Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA)
Valle d'Aosta	Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 1718. :“Approvazione, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 8/2007, del recepimento delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza. Revoca della Deliberazione della Giunta regionale n. 970 in data 11 maggio 2012.

3 CRITICITÀ INERENTI L'INTEGRAZIONE VAS-VInCA E POSSIBILI SOLUZIONI

3.1 Criticità procedurali e possibili soluzioni

Problematiche di coordinamento per l'acquisizione del sentito/parere VInCA quando il P/P coinvolgono un alto numero di siti rete Natura 2000:

Il “recupero” del sentito/parere di tutti gli enti gestori coinvolti potrebbe richiedere tempi più lunghi di quelli normalmente richiesti ai soggetti coinvolti.

Una buona prassi procedurale è quella di prevedere la confluenza dei pareri resi dagli enti di gestione, nonché la possibilità di un coordinamento regionale così come, ad esempio, riportato dalla D.G.R. 1661/2020 delle nuove LLGG VincA regione Marche che al paragrafo 5.4 Coordinamento per le Valutazioni di incidenza che interessano più siti Natura 2000, siti gestiti da più enti e siti adiacenti cita: “Nel caso di piani o interventi di rilievo regionale, interprovinciale o provinciale, che interessano più siti e che, quindi, richiedono l'espressione del parere di Screening o di Valutazione appropriata da parte di più organismi di gestione, questo viene reso da ognuno per la parte di propria competenza per poi confluire in un unico testo, trasmesso da uno degli organismi di gestione a questo delegato dai restanti enti gestori. Nella fase di implementazione del testo unico, il competente ufficio regionale può contribuire con un'azione di coordinamento.”

Criticità legate alla casistica procedurale che prevede la coesistenza dell'ente proponente con l'ente competente in materia di VincA.

Al sottoparagrafo “Conflitto di interessi” dalla CE al par. 5.2.1. “Opportunità e benefici della razionalizzazione della VAS e dell'opportuna valutazione” della Comunicazione della Commissione Europea “Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della Direttiva Habitat 92/43/CEE” [C(2021) 6913 final], si riporta che ... Qualora l'autorità competente coincida con il committente, gli Stati membri provvedono almeno a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva.

Pertanto, si propone di superare tale criticità istituendo un ufficio specialistico per la VInCA indipendente da quello deputato alle ordinarie funzioni tecniche, così come, ad esempio, riportato nel paragrafo 1.1 “Autorità Regionale” delle nuove LLGG VincA regione Campania (D.G.R. 280 del 30/06/2021);

oppure si può prevedere che qualora i Progetti, Interventi, Attività siano proposti dallo stesso ente gestore del Sito Natura 2000, la Valutazione di Incidenza o lo screening di incidenza sono espressi dalla Provincia o Città Metropolitana e nel caso in cui l'ente gestore coincida con la Provincia o Città Metropolitana dalla Regione ex D.G.R. n. XI/5523 del 2021 Reg Lombardia “Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali”.

ELEMENTI DI ATTENZIONE

1. DPR 357/1997, art.5, comma 7 Sentito dell'Ente gestore dell'area naturale protetta nazionale

“La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, **interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale**, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è **effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa**”.

Ambito di applicazione: aree naturali protette nazionali ex art. 8 L. 394/1991 (parchi nazionali, riserve naturali statali, aree marine protette)

A seconda delle Leggi regionali può essere previsto anche per parchi regionali (vedi LLGG nazionali VinCA, pag. 75 *“Rimane nella discrezionalità delle Regione e Province Autonoma, la facoltà di inserire il “sentito” anche per le aree protette di competenza regionale, individuate ai sensi del Titolo III della Legge 394/91, qualora lo stesso non sia individuato quale Ente gestore dei siti Natura 2000”*

L’ottenimento del “Sentito” è una Disposizione vincolante per VAS e Verifica di assoggettabilità a VAS.

In base alla sentenza TAR Sardegna Sez. II n. 278 del 27 marzo 2019 è equiparato a un “parere” o “valutazione tecnica” e configura l’applicazione dell’art. 17, L. 241/1990:

- *“Per quanto previsto dall’art. 17 della legge 7 agosto 1990 n. 241, inoltre, ove nel procedimento debbano acquisirsi valutazioni tecniche da parte di enti od organi diversi da quello procedente, questi devono pronunciarsi entro almeno 90 giorni dalla richiesta (1° comma) e non può prescindere dall’acquisizione di tali valutazioni ove queste debbano provenire da amministrazioni “preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriali e della salute dei cittadini” (2° comma)”*
- *“Il parere dell’Ente Parco previsto dall’art. 5, comma 7, del DPR n. 357/1997 è inequivocamente un parere obbligatorio perché imposto dalla legge e riconducibile alle funzioni istituzionali dell’Ente. Esso pertanto doveva essere sicuramente acquisito in sede procedimentale, al fine del compiuto assolvimento della funzione consultiva sottesa a tale previsione”.*

2. “Sentito” dell’Ente Gestore del Sito Natura 2000

Nelle LLGG nazionali VINCA, pag. 50 “Espressione del parere motivato da parte delle Autorità delegate alla VinCA” è riportato:

*I procedimenti di Screening e di Valutazione di Incidenza Appropriata si devono concludere con l’espressione di un parere motivato da parte dell’Autorità competente per la VinCA. Prima dell’espressione di detto parere, l’Autorità VinCA acquisisce il **“sentito” dell’Ente Gestore del Sito Natura 2000**, se non coincidente con la stessa o degli Enti gestori dei Siti Natura 2000 in caso di più siti interessati. Quanto espresso dagli Enti Gestori deve essere tenuto in considerazione nella redazione del parere finale.*

Fatto salvo quanto diversamente disciplinato a livello regionale o comunque consolidato come prassi, il Sentito dell’Ente gestore del Sito Natura 2000 non risulta un adempimento obbligatorio per legge, diversamente dal Sentito dell’Ente Parco.

3.2 Criticità Tecniche e possibili soluzioni

Carenza qualitativa degli elaborati forniti per la VinCA

Per quanto concerne la criticità tecnica riguardante la **carenza qualitativa degli elaborati**, al paragrafo 3.3 “Determinazioni sul livello di Valutazione appropriata” delle LL. GG. Nazionali VinCA viene evidenziato che:... i **professionisti** incaricati di redigere lo Studio di Incidenza devono essere in possesso di effettive competenze per l’analisi del grado di conservazione di habitat e specie, degli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, nonché per la valutazione delle Interferenze generate dal P/P/I/A sul sito o sui siti Natura 2000 interessati. Negli atti di indirizzo regionale e della PP.AA deve essere data evidenza, pertanto, che *“lo Studio di Incidenza debba essere redatto secondo i criteri metodologici ed i contenuti descritti nelle presenti linee guida e deve essere predisposto preferibilmente da un gruppo interdisciplinare e necessariamente firmato da un professionista con esperienza specifica, documentabile in campo naturalistico ed ambientale, nonché, se diverso, dal progettista del piano/programma/intervento/attività”.*

Competenze delle figure professionali responsabili della stesura dello Studio di Incidenza.

Gli Studi di Incidenza devono essere redatti da figure professionali di comprovata competenza in campo naturalistico/ambientale e della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico, tenendo conto degli habitat e delle specie per i quali il sito/i siti Natura 2000 è/sono stato/i individuato/i.

Requisiti e adempimenti richiesti dalle Regioni e Province autonome agli estensori degli Studi di Incidenza. L'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, potrà riservarsi comunque la possibilità di **richiedere la presentazione di specifico curriculum vitae** comprovante il possesso delle necessarie specifiche competenze professionali.

Disomogeneità dei dati sia rispetto alla cartografia Regionale di riferimento

Nella fase di invio della documentazione, spesso si verifica l'incompletezza delle informazioni relative agli aspetti tecnici della VinCA come la definizione cartografica e digitale della Rete ecologica di riferimento.

È possibile superare tale criticità esplicitando l'obbligo di presentare, allegata alla documentazione tecnica, tutta la documentazione georeferenziata (shapefile) delle interferenze dei P/P/P/I/A con i siti della rete Natura 2000, con particolare riferimento agli Habitat presenti, e con la Rete Ecologica regionale; pertanto, si suggerisce di attuare specifici programmi di formazione sull'uso della cartografia georeferenziata.

Tale carenza di qualità tecnica dello studio di valutazione di incidenza, spesso si riscontra in una **poco efficace fase di indagine del territorio (area vasta) da esaminare**; Le criticità tecniche spesso derivano dal differente approccio nelle due valutazioni VAS e VinCA e dal fatto che la VAS si applica a Piani e Programmi con scelte strategiche che spesso non hanno una localizzazione definita.

Nel paragrafo 1.9 "Disposizione generali per la procedura di Valutazione di Incidenza" delle LLGG nazionali VinCA con area vasta di potenziale incidenza si intendono i limiti massimi spaziali e temporali di influenza del piano, programma, progetto, intervento od attività (P/P), ovvero l'intera area nella quale la proposta può generare tutti i suoi possibili effetti.

In fase di screening l'Area vasta è individuata dall'Autorità competente per la VinCA, sulla base degli elementi informativi forniti dal proponente e della propria discrezionalità tecnica, mentre in fase di valutazione appropriata, l'individuazione dell'area vasta di analisi è effettuata dal proponente, e deve essere verificata e condivisa dall'Autorità VinCA in sede di valutazione.

Comunque, come riportato al paragrafo 1.10 LLGG nazionali VinCA *La Valutazione di Incidenza integrata nei procedimenti di VIA e VAS, gli screening di incidenza o gli studi di incidenza integrati nei procedimenti di VIA e VAS devono contenere le informazioni relative alla localizzazione ed alle caratteristiche del piano/progetto e la stima delle potenziali interferenze del piano/progetto in rapporto alle caratteristiche degli habitat e delle specie tutelati nei siti Natura 2000, ed è condizione fondamentale che le analisi svolte tengano in considerazione:*

- Gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati dal piano/progetto;
- -Lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000 interessati
- -Le Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 interessati e la coerenza delle azioni di piano/progetto con le medesime;
- -Tutte le potenziali interferenze dirette e indirette generate dal piano/progetto sui siti Natura 2000, sia in fase di realizzazione che di attuazione.

Un approccio migliorativo di indagine territoriale e di area vasta può essere effettuato tramite una **opportuna valutazione strategica** così come suggerito dalla Commissione Europea nella Comunicazione "Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della Direttiva Habitat 92/43/CEE" [C(2021) 6913 final]).

Tale approccio può essere utilizzato per prevenire i conflitti con i siti di Natura 2000 e con le specie e gli habitat protetti dell'UE. Infatti, esso, consiste nel considerare le conseguenze ambientali dei nuovi sviluppi precocemente, a livello di pianificazione strategica, attraverso un piano di sviluppo regionale o nazionale per attività settoriali (ad esempio nel settore energetico, dei trasporti, delle attività estrattive, dell'acquacoltura) o attraverso piani regolatori o altri piani di destinazione dei suoli.

Come riportato nella Comunicazione *Le mappe di sensibilità possono essere utilizzate in una fase iniziale del processo di pianificazione per individuare le zone contenenti comunità ecologiche sensibili a una specifica influenza o attività. Possono informare le decisioni in materia di pianificazione strategica durante la fase iniziale di selezione del sito del processo di sviluppo e possono operare su scala regionale, nazionale o transnazionale*

“Nel contesto dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat, la pianificazione strategica rende molto più facile considerare, su una scala più ampia e in modo globale, le possibili implicazioni delle attività pianificate sui siti Natura 2000. In questo modo, le sensibilità dei siti sono prese in considerazione in una fase iniziale, quando sono disponibili più opzioni per soddisfare gli obiettivi di sviluppo e allo stesso tempo ridurre i potenziali impatti ambientali. Ciò contribuirà ad esempio a individuare i siti adatti o meno ad attività specifiche e a ridurre al minimo il rischio di potenziali conflitti con i siti Natura 2000 a livello di singolo progetto.”

A seconda del livello di dettaglio del piano si potrà stabilire la portata e l'estensione dell'opportuna valutazione ...ma in ogni caso la valutazione deve mirare a individuare zone sensibili o vulnerabili oppure altri potenziali rischi- o conflitti con i siti Natura 2000 affinché questi possano essere presi in considerazione nelle fasi successive del processo di pianificazione.

Per i piani/programmi a scala regionale o nazionale, nel contesto dei quali l'ubicazione e la progettazione di tutte le loro componenti principali non sono ancora decise, può essere possibile soltanto individuare gli effetti potenziali di determinate azioni o componenti del piano a livello generale, senza specificarli a livello di sito.

*Tuttavia piani di portata più ampia possono orientare ulteriori sviluppi verso zone nelle quali esiste un rischio minore di potenziali conflitti con siti Natura 2000 mediante l'impiego di **Mappe di sensibilità** della flora e della fauna selvatiche.*

Ricordando che l'obiettivo di fondo è sempre quello di evitare o eliminare qualsiasi rischio di effetto negativo sull'integrità dei siti Natura 2000 oppure di eliminare qualsiasi ragionevole motivo di preoccupazione che tale effetto negativo possa verificarsi quando il piano viene attuato.

Quindi un'opportuna valutazione degli effetti dei piani ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e la valutazione effettuata in conformità con le procedure VAS applicabili, che possono individuare attività o elementi del piano che è certo danneggeranno l'integrità dei siti Natura 2000, anche se vengono effettuate delle misure di attenuazione. La valutazione di tali attività o elementi potrebbero pertanto essere esclusi dal piano a questo punto. La valutazione potrebbe inoltre fornire una panoramica di quali altre attività possono essere dannose per gli habitat e le specie protette e di conseguenza focalizzare meglio la valutazione a livello di progetto.

Si raccomanda pertanto di coordinare la VAS con un'opportuna valutazione.

Il metodo delle **Mappe della Sensibilità** può essere sviluppato all'interno della VAS, come particolare analisi rispetto alla Rete Natura 2000, e consiste nell'individuazione di ubicazioni adatte o l'esclusione di ubicazioni non adatte rientrando così nel contesto dell'opportuna valutazione dei piani. L'individuazione deve essere basata su un'analisi adeguata della misura in cui i tipi di habitat e le specie protette dell'UE presenti nell'intera zona dello sviluppo proposto siano vulnerabili alle attività pianificate.

La mappatura della sensibilità è un metodo che viene utilizzato spesso per individuare le zone che possono essere particolarmente sensibili allo sviluppo di attività settoriali. Vi si ricorre spesso ad esempio per individuare zone sensibili per uccelli e pipistrelli che possono essere inadatte a sviluppi di energia eolica oppure per individuare potenziali zone di conflitto per attività industriali o sviluppi abitativi.

Gli approcci di mappatura della sensibilità non sostituirebbero la necessità di un'opportuna valutazione specifica del sito ai sensi dell'articolo 6 della direttiva Habitat, ma possono essere impiegate durante le opportune valutazioni e in seguito al rilascio del consenso allo sviluppo per informare la scelta del sito nonché possibili prescrizioni/indicazioni in materia di gestione.

In tutti i casi così come previsto al punto 2.8 *“Lo screening di incidenza nelle procedure di VIA e VAS, delle LLGG VinCA 2019, si prevede: ...Nel caso in cui il livello di pianificazione oggetto di VAS non individui la localizzazione delle progettualità previste, occorre prescrivere la valutazione di incidenza dei singoli interventi che dovranno tuttavia essere verificati anche in considerazione dell'effetto cumulo generato dagli stessi.*

Di seguito un approccio a più fasi della **mappatura della sensibilità** estratto dal documento della Commissione Europea Bruxelles, 28.9.2021 C(2021) 6913 final.

Approccio a più fasi alla mappatura della sensibilità

- 1) **Individuare i tipi di sviluppi** (progetti, attività, infrastrutture, ecc.) da includere nonché le **specie e gli habitat** che potrebbero essere interessati. Per fare ciò considerare:
 - specie/habitat che possono coincidere con lo sviluppo (in qualsiasi fase del loro ciclo di vita) e considerare tutte le fasi della storia della vita (riproduzione, migrazione, ecc.);
 - diverse fasi di sviluppo (ad esempio costruzione, fasi operative), nonché le infrastrutture associate;
 - quali specie/habitat sono sensibili allo sviluppo;
 - quali specie/habitat sono di interesse per la conservazione (ad es. quelli elencati nelle direttive Uccelli e Habitat);
 - in che modo le specie possono essere interessate: ad esempio perdita e degrado dell'habitat, collisione con infrastrutture, aggiramento, spostamento ed effetti barriera.
- 2) **Raccogliere serie di dati distributivi sulle specie sensibili, sugli habitat e su altri fattori pertinenti.**
 - Esaminare quali dati sono già disponibili e decidere se è necessario raccogliere ulteriori dati;
 - se le serie di dati sono incomplete dal punto di vista spaziale, valutare la possibilità di ricorrere alla modellizzazione basata su predittori di habitat e paesaggio al fine di prevedere la distribuzione in ubicazioni soggette a sottocampionamento;
 - è altresì importante evidenziare le carenze di dati e altre lacune metodologiche.
- 3) **Sviluppare un sistema di assegnazione di punteggi per la sensibilità.**
 - Assegnare punteggi relativi alla sensibilità alle specie e agli habitat in base alle caratteristiche pertinenti (fragilità dell'habitat, stato di conservazione, comportamento delle specie, ecc.).
- 4) **Generare la mappa.**
 - individuare il formato di mappatura, il software SIG, l'unità di mappatura, ecc. più adeguati;
 - generare una griglia basata su un'unità di mappatura adeguata e sovrapporre le distribuzioni di specie (o i modelli) e potenzialmente altre serie di dati utili, comprese le zone cuscinetto pertinenti;
 - individuare le specie presenti in ciascuna cella della griglia;
 - per ciascuna casella della griglia, calcolare un punteggio utilizzando i sistemi di assegnazione di punteggi per la sensibilità delle specie.
- 5) **Interpretare la mappa**
 - Raggruppare i punteggi di sensibilità in categorie indicative del loro livello di sensibilità (ad esempio: molto elevato, elevato, medio, basso) oppure che indicano una prescrizione particolare (ad esempio zone ad accesso vietato rispetto a zone a basso rischio);
 - sviluppare materiale di orientamento che spieghi quali dati vengono utilizzati, come viene generata la mappa, come dovrebbe essere interpretata e quali riserve esistono riguardo all'interpretazione.

Esempi nazionali di mappatura della sensibilità sono presentati di seguito.

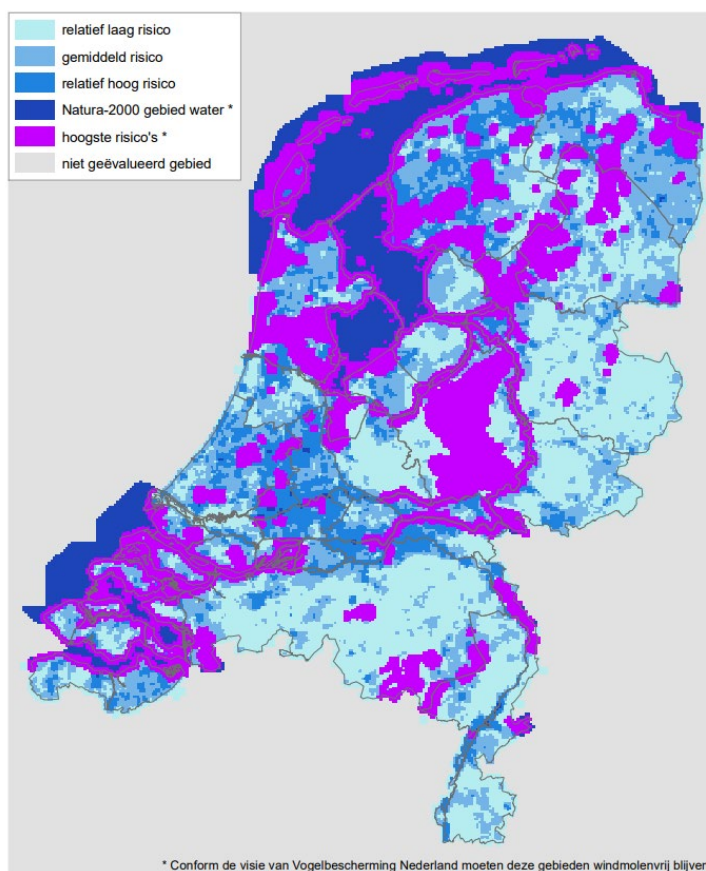
La mappa nazionale dei Paesi Bassi della sensibilità dei parchi eolici

La mappa nazionale per i rischi relativi alle turbine eoliche per i Paesi Bassi è uno strumento di mappatura spaziale per lo screening precoce di sviluppi di parchi eolici su terraferma. Lo strumento si concentra sulle popolazioni di uccelli terrestri e comprende siti di importanza ornitologica quali zone critiche di migrazione, terreni agricoli di valore naturalistico elevato e siti importanti con funzione di posatoio. Lo strumento misura il rischio per le specie di uccelli in termini di importanza della loro conservazione. Non integra alcuna valutazione della suscettibilità delle specie alla collisione.

I dati sono stati raccolti da una varietà di fonti, tra le quali il censimento nazionale degli uccelli nidificanti, il conteggio degli uccelli acquatici, il conteggio degli uccelli che vivono in colonie, i dati di un modello di volo degli uccelli (BAMBAS, biomassa di uccelli che volano), i siti Natura 2000 e inventari specifici di uccelli rari. Sono state integrate anche le zone critiche per la migrazione. Mappe di rischio sono state generate per singole specie di uccelli sensibili o gruppi di specie come strati individuali, ad esempio uccelli acquatici, uccelli che nidificano nelle zone erbose, cigni e oche, zone di foraggiamento di specie Natura 2000 e specie incluse nella Lista rossa. I singoli strati sono stati utilizzati per compilare la mappa sul rischio finale.

Per ciascuno “strato” della mappa, le celle della griglia nei Paesi Bassi sono state classificate come a rischio basso, moderato o elevato in base all'importanza del sito e/o al numero di specie presenti. Zone cuscinetto sono state individuate per ciascuna specie e applicate alle mappe. I punteggi delle varie celle della griglia sono stati aggregati nella mappa finale.

Questo strumento si è dimostrato essere molto utile come strumento di screening. Anche se la mappa non è stata adottata in precedenza nel sistema di pianificazione dei Paesi Bassi, è comunque ampiamente utilizzata.



Mappa del rischio complessivo che illustra i rischi dal più elevato (viola) a un rischio relativamente basso (azzurro)
(Fonte: Aarts, B. and Bruinzeel, L. (2009), *De nationale windmolenrisicokaart voor vogels*. SOVON Vogelonderzoek Nederland/Altenburg & Wymenga

https://assets.vogelbescherming.nl/docs/e3b4524d-5cc2-4565-a65e-3226a124837e.pdf?_ga=2.19770104.1164016512.1551712082-129991070.1550147440

Uno strumento di mappatura della sensibilità per lo sviluppo idroelettrico in Austria

Gli sviluppi idroelettrici dovrebbero seguire un approccio strategico in maniera da salvaguardare i restanti tratti significativi, sensibili e intatti di un fiume. Per sostenere tale obiettivo, il Fondo mondiale per la natura (WWF) ha preparato un piano generale per fornire una base decisionale tecnicamente valida per la valutazione della necessità di protezione delle acque austriache (*WWF Ökomasterplan*, 2009). Lo studio è stato pubblicato nel 2009 e ha valutato, per la prima volta, la significatività ecologica di 53 dei più grandi fiumi in Austria con una zona di bacini idrografici superiore a 500 chilometri quadrati. Ha inoltre presentato i dati ufficiali dell'analisi dello stato corrente, elaborata dal ministero responsabile per l'attuazione della direttiva quadro sulle acque dell'UE e che fornisce informazioni relative alla conservazione, quali quelle sui siti Natura 2000 e su altre zone protette.

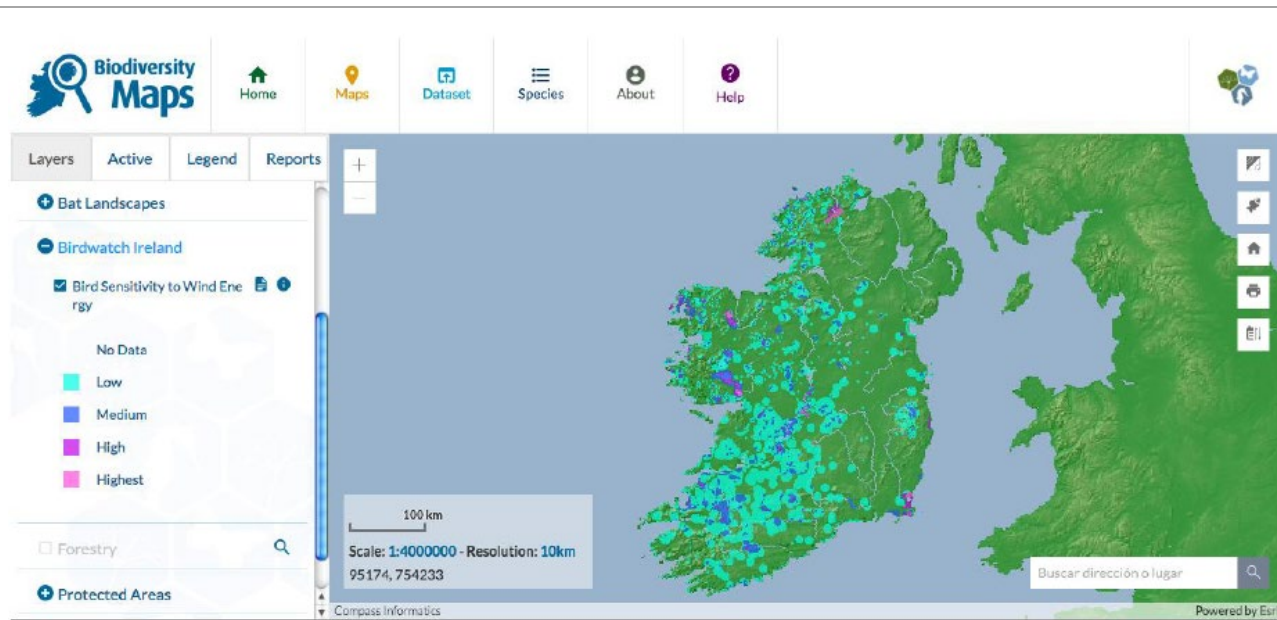
Ciascun tratto fluviale è stato inserito in una categoria e classificato in ordine di importanza sulla base di vari criteri di selezione (ad esempio stato ecologico, situazione nelle zone protette, idromorfologia, lunghezza del percorso contiguo a portata libera); inoltre ogni tratto fluviale è stato classificato secondo le seguenti classi di sensibilità:

- classe di sensibilità 1: protezione estremamente giustificata dallo stato ecologico;
- classe di sensibilità 2: protezione estremamente giustificata dalla situazione di una o più riserve;
- classe di sensibilità 3: protezione molto giustificata dalla morfologia;
- classe di sensibilità 4: protezione molto giustificata dalla lunghezza del percorso contiguo a portata libera;
- classe di sensibilità 5: protezione potenzialmente giustificata dalla mancanza di una banca dati per una valutazione affidabile dello stato ecologico;
- classe di sensibilità 6: protezione potenzialmente giustificata;
- classe di sensibilità 7: protezione scarsamente giustificata;
- classe di sensibilità 8: in uso per la produzione energetica;
- mancanza di dati (stato ecologico, idromorfologia).



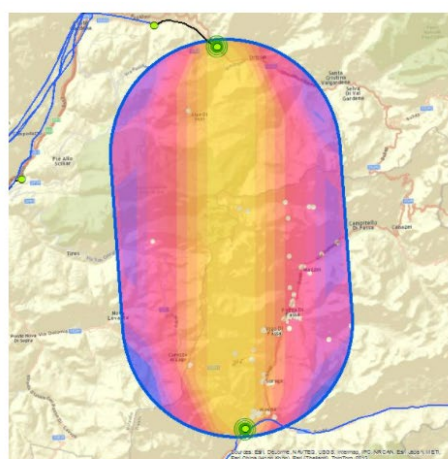
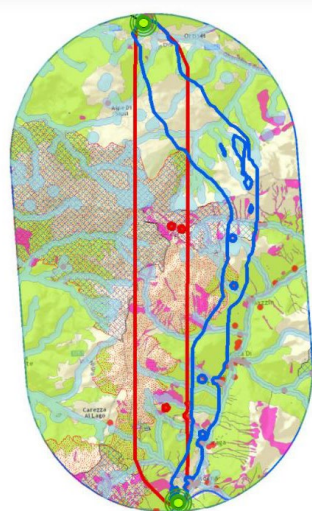
Piattaforme online per accedere alle mappe della sensibilità in Irlanda

Una piattaforma web consente un esame spaziale rapido e interattivo delle sensibilità ambientali e dei potenziali conflitti nell'utilizzo del territorio. Tale soluzione è in grado di sostenere la valutazione ambientale strategica e l'opportuna valutazione e, in definitiva, la pianificazione e il processo decisionale informati. Ad esempio il portale del centro nazionale irlandese sui dati sulla biodiversità (National Biodiversity Data Centre) fornisce accesso alla mappa della sensibilità degli uccelli all'energia eolica attraverso uno strumento web online.

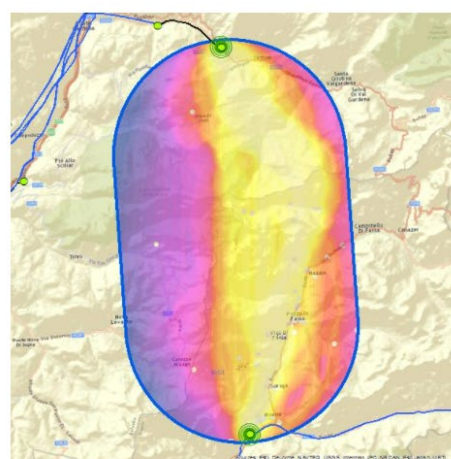


Fonte: <https://maps.biodiversityireland.ie/Map>.

Una soluzione simile è quella della **metodologia ERPA di Terna s.p.a.** che consiste nell'individuare dei “**corridoi**” selezionando un percorso che tenda ad evitare l'attraversamento di territori di pregio ambientale, paesaggistico e/o culturale, privilegiando per quanto possibile aree ad elevata attrazione per la realizzazione dell'intervento, che però non si discosti eccessivamente dal percorso più breve che congiunge le due stazioni di origine e destinazione.



a) Metodologia originale ERPA – Superficie di costo cumulativo di attraversamento



b) Metodologia aggiornata ERPA – Superficie di costo cumulativo di attraversamento

Esempi della metodologia ERPA di Terna S.P.A.

La selezione dei corridoi (ipotesi localizzative) avverrebbe in modo semi-automatico, attraverso una procedura GIS. La scelta dell'approccio semi-automatico consentirebbe di applicare procedure e criteri condivisi a livello di Tavolo VAS nazionale, lasciando, nello stesso tempo, un margine di discrezionalità e adattabilità al contesto, che renderebbe più flessibile il meccanismo di generazione dei corridoi.

Non si ricorrerebbe però a procedure completamente automatiche, perché varie fasi richiedono un attento controllo delle ipotesi e dei parametri utilizzati, soprattutto per verificare sul campo, attraverso sopralluoghi congiunti con le competenti Amministrazioni territoriali, che non siano stati trascurati aspetti significativi del territorio in esame.

Il metodo sarebbe applicabile in tutte le situazioni in cui siano disponibili strati cartografici vettoriali a scala opportuna per il livello di analisi dei corridoi (preferibilmente almeno 1:50.000), che consentano di mappare tutti i criteri ERPA sull'intero territorio da esaminare.

Criteri ERPA			
Esclusione: <u>aree nelle quali ogni realizzazione è preclusa</u>; comprende sia le aree riconosciute dalla normativa come aree ad esclusione assoluta (E1), quali <u>aeroporti e zone militari</u>, sia le aree non direttamente escluse dalla normativa (E2), che vengono vincolate tramite accordi di merito stabiliti fra Terna e gli Enti coinvolti, quali le aree di urbanizzato continuo.	Repulsione: <u>aree che è preferibile non siano interessate da interventi, se non in assenza di alternative</u>, o in presenza di sole alternative a minore compatibilità ambientale, comunque nel rispetto del quadro prescrittivo concordato; comprende: - Aree che possono essere prese in considerazione solo in assenza di alternative (R1); - Aree interessate da accordi di merito con riferimento alle aree protette (R2); - Aree da prendere in considerazione solo se non esistono alternative a maggiore compatibilità ambientale (R3).	Problematicità: <u>aree per le quali risultano necessari approfondimenti</u>, in quanto l'attribuzione alle diverse classi stabilite a livello nazionale risulta problematica, perché non contempla specificità regionali o locali; si rende pertanto necessaria <u>un'ulteriore analisi territoriale, supportata da un'oggettiva motivazione documentata dagli Enti coinvolti</u>; il risultato di tale analisi permetterà di assegnare le aree ad uno dei criteri funzionali R o A; a differenza degli altri criteri, questo si caratterizza per la necessità di approfondimenti e per l'assenza di un meccanismo automatico di valutazione a priori; si precisa, infatti, la natura propria di tale categoria (P), completamente diversa dalle altre (E, R, A), in quanto appositamente istituita per accogliere idealmente e temporaneamente eventuali peculiarità territoriali regionali, al fine di poter effettuare gli opportuni approfondimenti, funzionali a consentirne la successiva collocazione nelle categorie di Repulsione o di Attrazione; la categoria P, quindi, è una categoria "concettuale" di lavoro e non di definitiva collocazione delle tipologie ambientali, territoriali, naturalistiche, paesaggistiche e culturali: per tale motivo non viene indicata nella tabella sopra riportata, perché sarebbe completamente vuota.	Attrazione: <u>aree da privilegiare</u> quando possibile, previa verifica della capacità di carico del territorio; comprende aree a buona compatibilità paesaggistica (A1) e aree già infrastrutturate (A2), più adatte alla realizzazione dell'opera, nel rispetto della capacità di carico del territorio.

ELEMENTI DI ATTENZIONE

Zone Buffer, individuano precisamente le aree entro le quali avviare la VIncA

La Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, i diversi documenti di indirizzo della Commissione europea, nonché il D.P.R. 357/97 e s.m.i., non prevedono l’individuazione di zone di buffer rispetto ai siti Natura 2000 all’interno delle quali i P/P/P/I/A devono essere o meno assoggettati alla disposizione dell’art. 6.3 della Direttiva. Tale concetto è ribadito anche al Cap. 2.2 *Determinazioni sulla fase di screening di Incidenza* delle LLGG nazionali (VincA) si evince che la Valutazione di Incidenza è una procedura, preventiva, vincolante, di verifica caso per caso, che non può prevedere soglie di assoggettabilità, elenchi di semplici esclusioni, né tantomeno è possibile introdurre zone buffer, in assenza di opportune valutazioni preliminari sito specifiche:

Pertanto, nella discrezionalità tecnica delle Autorità regionali e delle Provincie Autonome, il criterio relativo alla individuazione di zone definite come buffer deve corrispondere a prevalutazioni condotte sull’effetto diretto ed indiretto di determinate tipologie di P/P/P/I/A nei confronti di singoli siti, poiché i livelli di interferenza possono variare in base alla tipologia delle iniziative e alle caratteristiche sito-specifiche. Per tale ragione una individuazione aprioristica di zone buffer non può essere accettata, ma deve essere individuata in modo differenziali per i diversi siti e le diverse categorie di progetto, in considerazione dell’area vasta di influenza del P/P/P/I/A.

ELEMENTI DI ATTENZIONE

Impossibilità di individuazione di casi di esclusioni dalla procedura di VIncA, in quanto solo attraverso un’attenta analisi e proposta delle prevalutazioni è possibile velocizzare le procedure di screening senza, appunto, l’impiego di elenchi di tipologie di progetto/intervento da escludere aprioristicamente.

Così come riportato al paragrafo 2.2 *“Determinazioni sulla fase di screening di Incidenza”* delle LLGG nazionali (VincA) non devono essere accettate “liste di interventi esclusi aprioristicamente dalla Valutazione di Incidenza”.

La Corte di Giustizia europea ha stabilito che la possibilità di esentare determinate attività dalla procedura di Valutazione di Incidenza non è conforme alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva Habitat (C-256/98, C-6/04, C-241/08, C-418/04, C-538/09). Pertanto, non sono consentite liste di esclusioni aprioristiche dalla VIncA, se non sufficientemente motivate da valutazioni tecniche preliminari sito-specifiche condotte dalle Autorità regionali o dagli Enti Gestori dei Siti che tengano conto degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000, e configurabili quindi come screening di incidenza. Per quanto riguarda la necessità di snellimenti procedurali, la corretta individuazione degli obiettivi di conservazione e la dettagliata stesura delle Misure di Conservazione rappresentano il requisito necessario per introdurre semplificazioni nella procedura di screening di incidenza, nonché per ovviare all’impossibilità dell’utilizzo di prescrizioni nei pareri di screening.

Competenze e Reti
per l'integrazione
Ambientale per
il Miglioramento
delle Organizzazioni
della PA

Edizione 2023

